



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°152 del 23 Aprile 2024

1.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 22 Aprile 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n° 70 della Società A.S.D. AMATORI LE CASTELLA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 CZ dell' 11 Aprile 2024 (omologazione risultato della gara Academy Girifalco – A.S.D. Amatori Le Castella valevole per il campionato di Seconda Categoria del 24.3.2024 con il punteggio di 2 – 1).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti a mezzo collegamento audiovisivo alla presenza del Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

RITENUTO

di dover convocare l'arbitro in presenza per ulteriori approfondimenti;

DISPONE

la convocazione del direttore di gara per il giorno 30 aprile 2024, ore 15,30.

RECLAMO N. 71 della Società A.S.D. REAL SOVERIA SIMERI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 dell' 11 Aprile 2024 (punizione sportiva perdita gara ad entrambe le Società con il punteggio di 0-3; disputa di una gara a porte chiuse; ammenda di Euro 250,00; squalifica per cinque giornate al calciatore Mercurio Davide; squalifica fino al 07/08/2024 al calciatore Stocco Leonardo)

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RITENUTO

-a) dal referto dell'arbitro e dal rapporto del commissario di campo risulta che al 38' del secondo tempo, a seguito dei provvedimenti di espulsione per reciproci atti di violenza adottati nei confronti dei calciatori n. 6 Mamone Francesco (A.S.D. Academy Sellia Marina) e n. 2 Mercurio Davide (A.S.D. Real Soveria Simeri), gli stessi venivano alle mani e provocavano una rissa alla quale partecipavano tutti i giocatori e i dirigenti delle due squadre.

Nella circostanza, alcuni componenti della panchina della Società A.S.D. Real Soveria Simeri lanciavano oggetti e pietre all'indirizzo dei sostenitori di casa, originando ulteriori disordini con un gruppo di sostenitori della Società A.S.D. Academy Sellia Marina, entrati abusivamente sul rettangolo di giuoco dopo aver scavalcato la recinzione.

La rissa generalizzata veniva sedata solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine.

Considerato il clima di tensione e pericolo venutosi a creare per gli scontri sul campo tra i tesserati delle due squadre ed ulteriormente aggravato dalla partecipazione dei tifosi di casa, dopo un confronto con il Commissario di Campo ed i Carabinieri, ritenute insussistenti le condizioni di sicurezza per il normale prosieguo della gara, l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la stessa.

-b) La Società reclamante lamenta l'ingiustizia delle sanzioni comminate nei suoi confronti e nei confronti del giocatore (Mercurio Davide, che per primo ha innescato i tumulti venendo alle mani con l'avversario Mamone Francesco), sostenendo che la responsabilità di quanto accaduto deve imputarsi unicamente alla Società A.S.D. Academy Sellia Marina, che sin da subito aveva creato un clima di grave tensione e, comunque, quale organizzatrice dell'evento, non era stata in grado di predisporre le necessarie misure di sicurezza.

-c) La doglianza è infondata.

Risulta pacificamente che i disordini che hanno causato la sospensione anticipata della gara siano stati provocati con uguale responsabilità dai tesserati delle due squadre, che tutti hanno preso parte alla rissa. Risulta, ancora, che i componenti della panchina della Società reclamante abbiano lanciato oggetti e pietre contro i sostenitori della squadra avversaria, poi entrati abusivamente in campo.

In siffatta situazione una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo diventa superfluo stabilire chi l'abbia provocata, e, infatti, se l'interruzione anticipata della gara ha avuto motivazione a causa della rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato e non nell'averla provocata.

Per questi motivi, il richiamo agli artt. 7, 25 e 26 C.G.S. appare del tutto inconferente, non valendo ad escludere la responsabilità della Società reclamante.

Il primo giudice, conseguentemente, ha fatto corretto uso della normativa vigente, comminando alla Società le sanzioni che appaiono del tutto congrue ai fatti accertati.

Ugualmente congrua la sanzione inflitta al giocatore Mercurio Davide, il quale si è reso responsabile di condotta violenta di particolare gravità, ai sensi dell'art. 38 C.G.S.

Deve, invece, essere ridimensionata la sanzione a carico del calciatore Stocco Leonardo, non essendo chiaramente dimostrato il tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara stante l'assenza di atti idonei diretti, in modo non equivoco, a commettere l'aggressione stessa.

Sicché, nel suo comportamento, deve essere identificata una condotta reiteratamente minacciosa nei confronti del direttore di gara, oltre che la partecipazione ad una rissa.

P.Q.M.

Riduce la squalifica a carico del calciatore Stocco Leonardo fino al 30/05/2024;

Conferma nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 72 della Società A.S.D. FUTSAL CHIARAVALLE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 CZ dell' 11 Aprile 2024 (Squalifica allenatore Sig. De Raffaele Giovanni per quattro gare; squalifica calciatore Sig. Carchidi Vincenzo per tre gare).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti in videoconferenza alla presenza del Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

RITENUTO

-a) dal referto di gara risulta che al 28' del s.t. a gioco in svolgimento, il calciatore Carchidi Vincenzo, mentre si trovava nei pressi della porta avversaria, colpiva un avversario alle spalle, per poi girarsi e tirargli un pugno prima di prenderlo dalla gola e buttarlo a terra;

-b) a seguito di tale condotta violenta, l'arbitro veniva accerchiato da componenti della squadra A.S.D. Futsal Chiaravalle, il cui allenatore, Sig. De Raffaele Giovanni, nel tentativo di impedire che il direttore di gara estraesse il cartellino nei confronti del giocatore Carchidi Vincenzo, lo stratonava per la maglia e, ricevuta anch'egli l'espulsione, abbandonava il campo rivolgendogli espressioni offensive e minacciose, anche dopo aver raggiunto gli spalti;

-c) che, per come dettagliatamente descritto dall'arbitro nel suo rapporto, confermato nel corso dell'odierna seduta, il comportamento del giocatore Carchidi Vincenzo è incompatibile con la ricostruzione offerta dalla Società reclamante, secondo cui il giocatore, dopo aver subito un fallo (peraltro, escluso dal direttore di gara), si sarebbe ritrovato il giocatore avversario sopra di sé e l'avrebbe bruscamente spinto da terra (ove entrambi si trovavano) nel tentativo di rimuoverlo di dosso.

-d) che, quindi, il comportamento di Carchidi Vincenzo integra gli estremi dell'aggressione fisica nei confronti di un giocatore avversario e conseguentemente l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 38 C.G.S., correttamente comminata dal primo giudice;

-e) che l'allenatore De Raffaele Giovanni si è reso responsabile di condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 36 C.G.S., correttamente comminata dal primo giudice.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi